

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 ottobre 1998.

**Aggiornamento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa, in servizio di leva, a decorrere dal 1° luglio 1998.**

### IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», e in particolare l'art. 32, comma 5, come modificato dall'art. 39, comma 14, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

Visto il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 427, concernente «Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e di polizia» e, in particolare, l'art. 4-bis, n. 3;

Ravvista la necessità di provvedere all'aggiornamento per l'anno 1998 delle paghe nette giornaliere spettanti a tutto il personale interessato;

Considerata la percentuale di incremento corrispondente al tasso di inflazione programmata pari all'1,8 per cento per l'anno 1998;

Decreta:

Art. 1.

Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella 1 annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1, comma primo, della legge 5 luglio 1986, n. 342 e successivamente aggiornate con i decreti interministeriali 22 maggio 1987, 1° giugno 1989, 15 maggio 1990, 16 maggio 1991, 27 giugno 1992, 5 gennaio 1995, 23 agosto 1996 e 28 agosto 1997 sono fissate nelle seguenti misure, a decorrere dal: 1° luglio 1998:

soldato, comune di 2<sup>a</sup> classe, aviere, obiettore di coscienza e vigile del fuoco ausiliare L. 5.792;

caporale, comune di 1<sup>a</sup> classe, aviere scelto L. 6.371;

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere L. 6.950.

Art. 2.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata in L. 2.558.966.200 per l'anno 1998 e L. 5.076.210.215 per l'anno 1999, graverà sugli stanziamenti iscritti:

	Anno 1998 lire	Anno 1999 lire
a) nell'ambito della sottoindicata unità previsionale di base «spese generali di funzionamento» dello stato di previsione del Ministero della difesa:		
26.01.01.01. Personale militare:		
(Esercito) capitolo 5503 e corrispondente .....	1.484.404.912	2.944.607.570
(Marina) capitolo 5504 e corrispondente .....	151.025.360	299.588.350
(Aeronautica) capitolo 5505 e corrispondente .....	274.383.928	544.294.205
b) nell'ambito della sottoindicata unità previsionale di base:		
4.1.1.1. «spese generali di funzionamento» (vigili del fuoco ausiliari di leva) capitolo 3007 dello stato di previsione del Ministero dell'interno .	52.992.000	105.120.000
c) nell'ambito dell'unità previsionale di base:		
8.1.2.1. «obiezione di coscienza» - capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi .....	596.160.000	1.182.600.000
	2.558.966.200	5.076.210.125

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma, 8 ottobre 1998

*Il Ministro della difesa*  
ANDREATTA

*p. Il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica*  
PENNACCHI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1998  
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 154

98A10103

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 ottobre 1998.

**Integrazioni all'allegato al decreto 19 marzo 1998 recante «Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali».**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 marzo 1998 recante «Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998;

Visto in particolare il punto 2.1.7 dell'allegato allo stesso decreto che prevede che l'unità deve disporre di letti per consentire il ricovero dei volontari quando lo studio lo richieda;

Visto altresì, il punto 2.2.8 dell'allegato allo stesso decreto che prevede che durante l'esecuzione dello studio deve essere sempre assicurata la presenza per 24 ore nell'unità di almeno un medico;

Ravvisata la necessità di fornire ulteriori chiarimenti al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Al punto 2.2.8 dell'allegato al decreto 19 marzo 1998 richiamato in premessa è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Nelle unità dove non sono previsti posti letto, il medico deve essere presente almeno durante i tempi di permanenza dei pazienti e deve essere comunque reperibile durante le ore in cui i pazienti non sono presenti presso l'unità stessa».

Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 ottobre 1998

*Il Ministro:* BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1998  
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 102*

98A10104

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 novembre 1998.

**Differimento del termine di formazione delle graduatorie valide per il 4° bando (secondo semestre del 1998) ai sensi della legge n. 488/1992.**

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319, che ha modificato ed integrato il richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997;

Visto il proprio decreto del 16 febbraio 1998 con il quale, tra l'altro, sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per il quarto bando (secondo semestre del 1998) della legge n. 488/1992 dal 1° al 30 giugno 1998;

Considerato che, sulla base della tempistica fissata dall'art. 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma le graduatorie delle domande istruite con esito positivo dalle Banche concessionarie per il quarto bando (secondo semestre del 1998) entro il quinto mese successivo al termine finale di presentazione delle domande fissato con il richiamato decreto ministeriale del 16 febbraio 1998 e, quindi, entro il 30 novembre 1998;

Considerato che il CIPE, nella seduta del 19 novembre 1998, ha definito in via programmatica la destinazione delle risorse previste per le aree depresse nel periodo 1999-2001, di cui circa 3.000 miliardi di lire per la copertura delle domande presentate ai sensi della legge n. 488/1992 per l'anno 1998;

Considerato che tali risorse potranno essere impegnate solo dopo l'approvazione della legge finanziaria 1999 e previa formale delibera del CIPE e che, pertanto, si rende necessario prorogare adeguatamente il suddetto termine per la formazione delle graduatorie relative al quarto bando;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 1998 con il quale il termine finale per la formale rinuncia all'inserimento automatico nel quarto bando della legge n. 488/1992 delle domande di agevolazioni presentate sul terzo bando e non agevolate a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, già fissato, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, al 1° ottobre 1998, è stato differito al 23 ottobre 1998;

Considerato che si rende opportuno, alla luce delle nuove risorse finanziarie destinate alla copertura delle domande presentate ai sensi della legge n. 488/1992 per l'anno 1998, concedere alle imprese interessate, con riferimento alle predette domande del terzo bando, un ulteriore lasso di tempo per esercitare la propria opzione ai sensi del richiamato art. 6, comma 8 del decreto ministeriale n. 527/1995;